



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di Porto di Rimini
Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN)
Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373

P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA “ATTIVITA’ DI FLYBOARD”

Località: Rimini (RN)

Data: dal 15 Giugno fino al 30 Settembre 2026;

Organizzatore: Blue Beach Center S.n.c. di Fabbri Davide e Siracusa Giampietro;

Pec: blubeachcenter@pec.it

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA** l'istanza acquisita tramite richiesta di parere del Comune di Rimini assunta al prot. n. 10043 del 06/05/2026, presentata dalla Soc. Blue Beach Center S.n.c. di Fabbri Davide e Siracusa Giampietro Via Monte Titano n. 16 - 47924 Rimini (RN), con cui si chiede occupazione di specchio acqueo posto in corrispondenza degli stabilimenti balneari n. 62 e 63 di Rimini Sud, al fine di esercitare attività di flyboard;
- VISTA** l'istanza integrativa pervenuta in data 27/05/2026 ed assunta al prot. 12150, mediante la quale si forniscono le nuove coordinate geografiche dell'area oggetto dell'attività ludico-sportiva in parola;
- VISTA** l'Autorizzazione concessa dal Comune di Rimini in data 03/06/2026, trasmessa con provvedimento prot. n° 195564 assunta al prot.12749 del 04/06/2026;
- VISTO** il parere favorevole di questo Comando al rilascio della predetta autorizzazione, espresso con foglio prot. n. 12114 in data 27/05/2026;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare n°1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 32/2024 datata 15/05/2024, contenente anche la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 33/2022 del 16/05/2022 recante il “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dalle manifestazioni in parola;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

Dal 15 giugno fino al 30 Settembre 2026, esclusivamente nelle ore diurne, nello specchio acqueo antistante il litorale di Rimini in corrispondenza degli stabilimenti balneari n. 62 e 63 di Rimini Sud (vedasi stralcio planimetrico in allegato, parte integrante della presente Ordinanza), si svolgerà attività di Flyboard, all'interno di area circolare avente raggio di 50 metri ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: (*Datum WGS 84*) :

Punto	Latitudine	Longitudine
1	44°03'44.03"N	12°36' 6.07"E

ORDINA

Art. 1

Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni ed orari di cui al "Rende Noto", all'interno dello specchio acqueo individuato quale area della disciplina nautica ed evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante della presente Ordinanza, è vietata la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, le immersioni ed ogni altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare, essendo la stessa esclusivamente riservata ai partecipanti alla disciplina nautica in questione.

La balneazione è consentita nelle aree prospicienti, non direttamente interessate dall'evento, prestando massima attenzione alle indicazioni degli organizzatori e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi partecipanti.

Tale divieto non si applica:

- a. ai mezzi navali in servizio di assistenza dei partecipanti all'attività e facenti capo all'organizzatore, che dovranno essere ben riconoscibili ed individuabili;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali;
- c. ai partecipanti alla disciplina sportiva in parola.

Art. 2

Obblighi a carico dell'organizzatore

L'organizzatore dell'attività ludico-sportiva di flyboard dovrà:

1. Seguire dettagliatamente tutte le fasi dell'attività di Flyboard e comunicare giornalmente, via radio o altro mezzo, prima dell'inizio delle attività, l'attivazione del campo di flyboard e la relativa cessazione a fine giornata, nonché l'eventuale sospensione, utilizzando i seguenti recapiti telefonici: 0541/50121 – 0541/50211 e per i soli casi di emergenza il numero blu "1530";
2. Comunicare a questa Capitaneria di porto il nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all'organizzazione, il quale dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa di questo Comando;
3. Informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini, di qualsiasi situazione di emergenza che dovesse eventualmente verificarsi durante le attività eventualmente sospendendo o interrompendo le stesse;
4. Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle attività e seguirne l'evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse nell'ipotesi in cui il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
5. Verificare giornalmente, mediante opportuno scandaglio, la profondità dello specchio acqueo interessato dall'attività e l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal costruttore del dispositivo flyboard;
6. Posizionare boa di colore bianco e/o rosso omologata nel punto interessato dall'attività; la stessa dovrà essere posizionata prima dell'inizio dell'attività e rimossa alla fine della stessa compresi i relativi corpi morti;
7. Garantire la necessaria copertura assicurativa specifica per l'evento a tutela dei partecipanti e dei terzi eventualmente danneggiati;
8. Impiegare un numero ritenuto congruo di mezzi navali e vedette per fornire un idoneo servizio di assistenza ai partecipanti alla disciplina in questione;
9. Verificare che tutti i partecipanti indossino permanentemente idoneo giubbotto di aiuto al galleggiamento, casco protettivo e ogni ulteriore dispositivo di protezione previsto dal costruttore dell'attrezzatura utilizzata;
10. Munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
11. Le unità impegnate nell'attività sono tenute all'osservanza del completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

12. Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni/prescrizioni contenute all'interno dell'Ordinanza n. 33 del 16.05.2022 – “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini”.

La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'effettuazione dell'attività ludico-sportiva di flyboard. Resta impregiudicata ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dallo svolgimento dell'attività autorizzata, che rimane in capo al soggetto organizzatore, agli operatori e ai partecipanti secondo le rispettive competenze.

Art. 3

Condotta della navigazione in prossimità dell'area di attività

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dell'area di attività di cui al “Rende Noto”, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,10 NM (circa 200 mt.) dal limite esterno dell'area interdetta, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di evitare situazioni di probabile pericolo, curando l'ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale “**www.guardiacostiera.gov.it**”, nonché con l'opportuna diffusione agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, (data del protocollo digitale)

p/ IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ottavio CILIO t.a.

IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Alessandro CINGOLANI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO CINGOLANI

In Data/On Date:

lunedì 8 giugno 2026 09:12:04

STRALCIO PLANIMETRICO

